

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

PILLOLE DI APPALTI

Il sabato di Alessandra

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

(Art. 17, comma 5)

A seguito dell'esperimento della procedura di gara

- il **seggio di gara o il RUP o l'ufficio dedicato** (se previsto) se il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso
- oppure
- la **Commissione giudicatrice**, se il criterio di aggiudicazione è l'OEPPV (Offerta Economicamente più vantaggiosa)

redige il

VERBALE DI GARA

in cui, dopo aver dato atto delle attività espletate, si

PROPONE L'AGGIUDICAZIONE

a favore dell'o.e che ha proposto la migliore offerta

La **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** è espressamente prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice quando si afferma che *“L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la **proposta di aggiudicazione** alla migliore offerta non anomala”*

Rappresenta un atto endoprocedimentale e, come tale, non è soggetta ad autonoma impugnazione.

AGGIUDICAZIONE: successivamente, di norma il Dirigente del servizio competente, adotta una determinazione con cui, dopo aver esaminato le operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico:

- APPROVA la PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE** predisposta come sopra.
Questa attività si sostanzia in quell'attività di verifica della proposta di aggiudicazione prevista dal citato art. 17, comma 5, del Codice, ovvero nell'attività di controllo sulla proposta di aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della procedura attuato dalla S.A. (mediante l'organo competente che, di norma, è il Dirigente del servizio competente coincidente anche con il RUP).
- Solo all'esito della suddetta attività di verifica sulla “proposta di aggiudicazione”, la S.A. – dopo aver anche effettuato la verifica dei requisiti generali e speciali in capo al migliore offerente – provvede all'**AGGIUDICAZIONE = (Determina di aggiudicazione)**
Ciò, come espressamente stabilito dallo stesso comma 5 del suddetto art. 17, *“L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, **dispone l'aggiudicazione**, che è immediatamente efficace.*
La determina di aggiudicazione è il provvedimento finale della procedura di gara e potrà essere oggetto di impugnazione in quanto potenzialmente lesivo degli interessi dei concorrenti non aggiudicatari.

N.B. Dopo l'entrata in vigore dell'ormai abrogato D.lgs n. 50/2016 e con l'entrata in vigore dell'attuale D.lgs n. 36/2023:
- il Verbale di gara è definito **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** e non più **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**, come previsto nell'ormai lontano D.lgs n. 163/2006;
- la **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE** è definita solo in tal modo e non più **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
La determina di **AGGIUDICAZIONE**

Schema Determina di aggiudicazione

DETERMINA

- Di prendere atto delle operazioni di gara, come riepilogate nella **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** disposta con verbale di gara n. del..... e di ritenerle
- Di dare atto che la verifica dei requisiti in capo al concorrente, effettuata mediante.....(FVOE o in modo tradizionale per importi infra 40.000) ha avuto esito positivo a far data dal.....(data ultimo certificato acquisito)
- Di **APPROVARE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** disposta con verbale di gara n. del, ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico
- Di **disporre**, per l'effetto, **l'AGGIUDICAZIONE** a favore di

Alessandra Cresta